

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo con i creditori)**  
**R.G. N. 12/2020**

Il Giudice designato

dott.ssa Maria Luisa De Rosa

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO E FISSAZIONE DI UDIENZA**

Vista la proposta di accordo con i creditori, ai sensi della legge n. 3/2012, presentata dal sig. [REDACTED] assistito dall'avv. [REDACTED];

vista l'attestazione positiva sulla fattibilità (giuridica ed economica) del piano rilasciata dall'OCC presso l'Ordine degli avvocati di Roma (avv. Eleonora Lardieri), ex art. 9, comma 2 e art 15, comma 6, L.3/2012;

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

rilevato, in particolare, che il ricorrente

-non è assoggettabile al fallimento in quanto persona fisica che non svolge attività imprenditoriale;

-non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012;

-non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

-ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti nei termini indicati nella medesima proposta alla quale si fa rinvio;

rilevato altresì che

-sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'art.9 della L.3/2012;

-sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia

FISSA

l'udienza dinanzi a sé il 24/2/2021 h. 14,30 aula 305 sezione fallimentare primo piano

DISPONE

ex art. 10, comma 1, L.3/2012 la comunicazione ai creditori presso la residenza o sede legale, anche per raccomandata ar, telegramma o PEC, della proposta e del decreto nel rispetto del termine indicato dalla medesima disposizione;

**STABILISCE**

quale idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, la loro pubblicazione nel sito del Tribunale Civile di Roma, a cura dell'Organismo di composizione della crisi

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;


**INFORMA**

che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Roma, 18/1/2021

Il Giudice

dott.ssa Maria Luisa De Rosa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 21/01/21

